



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L'UMBRIA**

Il Presidente

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 5 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



CORTE DEI CONTI

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, che indica, tra l'altro, le misure igienico - sanitarie a cui attenersi allo scopo suddetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visti gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa», e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la possibilità per i vertici degli uffici territoriali e centrali della Corte dei conti, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, di adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge e fino al 31 maggio 2020;



CORTE DEI CONTI

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 Anno 161° Edizione Straordinaria del 17 marzo 2020, e, in particolare l'art. 85 e l'art. 87;

Vista la Circolare del Segretario Generale della Corte dei conti, n. 11 del 20 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;

Visto il Documento Unico di tutti gli uffici territoriali della Corte dei conti per la Regione Umbria in materia di contenimento del contagio da Covid 19 e di lavoro agile nonché il Nuovo Documento Unico, alle date, rispettivamente, dell'11 marzo 2020 e del 30 marzo 2020;

Vista la direttiva del Segretario Generale della Corte dei conti in data 18 marzo 2020 in cui si comunica lo stato di sospensione generalizzata delle attività presso gli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti, fino a tutto il 15 aprile 2020 e ferme restando le previste eccezioni;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 in data 1° aprile 2020 contenente "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti";

Viste le Linee Guida del Presidente della sezione giurisdizionale regionale d'intesa con il Procuratore regionale del 28 febbraio 2020;

Vista la Disposizione del Presidente della sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria in data 13 marzo 2020;



CORTE DEI CONTI

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e considerato altresì che la stessa Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato, in data 11 marzo 2020, la 'pandemia' del Virus COVID 19, esteso ormai in ogni parte del mondo;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica territoriale umbra e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID 19 nonché l'incremento dei casi di contagio a livello territoriale e sull'intero territorio nazionale;

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sui lavoratori e sugli utenti degli uffici giudiziari nonché sullo svolgimento dell'attività giudiziaria di questa sezione giurisdizionale e dell'attività connessa;

Considerata la finalità di assicurare comunque mediante misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza al servizio giustizia, generalmente inteso e, in particolare, al servizio giustizia contabile;

Considerata la necessità di dettare nuove linee guida per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza;

Visto, in particolare, per la Corte dei conti, l'articolo 85 del già menzionato decreto-legge 17 marzo, n. 18, che ha espressamente abrogato l'art. 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia e, ove richiesto, il Dirigente dell'ufficio SAUR e il Direttore di Segreteria preposto,



CORTE DEI CONTI

DISPONE

1) La conferma del rinvio d'ufficio di tutte le udienze pubbliche di responsabilità e in materia di conti giudiziari e di tutte le udienze camerali nelle stesse materie, già fissate dalla Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, a data da destinarsi, e comunque, a data successiva al 31 maggio 2020, ad esclusione delle udienze pubbliche e delle udienze camerali riguardanti le richieste di provvedimenti cautelari e/o le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. I termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 maggio 2020, rimangono sospesi con riferimento a tutte le attività giurisdizionali e inquirenti e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

2) Per i giudizi in materia pensionistica - salvo per quelli relativi alle udienze pubbliche già fissate al 29 aprile 2020 e che sono stati rinviati ai sensi della Disposizione presidenziale del 13 marzo 2020 - sia in udienza camerale che pubblica, già fissati per la relativa trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, per le udienze successive a quella del 29 aprile 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, si applicano le normative e le procedure di cui all'art. 85, 5° comma del DL 17 marzo 2020, n. 18.

3) In ogni caso, allo scopo di contrastare e contenere il rischio di diffusione del virus COVID 19 si dettano le seguenti ulteriori misure precauzionali di contrasto alla diffusione del contagio virale, che integrano e/o sostituiscono, ove contrastanti, quelle già dettate con le disposizioni del 28 febbraio 2020 e del 13 marzo 2020, citate in premessa:

a) fino al 15 aprile 2020 la presenza del personale amministrativo e magistratuale degli uffici giudiziari è sospesa; per le attività indifferibili, quali ad esempio, la corrispondenza, il portiere/vigilante dell'edificio che ospita gli uffici della Corte dei conti, dopo averla raccolta, contatta una sola unità di



CORTE DEI CONTI

personale della Segreteria, che potrà recarsi sul posto, al solo fine della ricezione di essa. E' sospesa fino al 15 aprile 2020 l'apertura degli uffici al pubblico.

b) Dopo il 15 aprile 2020 e finchè non sia cessato lo stato emergenziale dovuto alla diffusione virale del COVID 19 (31 luglio 2020), ovvero fino ad una data antecedente, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli uffici saranno aperti al pubblico con orario limitato, dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e solo previo apposito appuntamento. A tal fine, gli utenti esterni dovranno essere muniti di apposita autocertificazione dalla quale risulti di non essere sottoposti alle misure di quarantena e di non essere risultati positivi al COVID 19. Detta autodichiarazione sarà conservata a cura degli addetti al ricevimento al pubblico agli atti dell'ufficio. Negli stessi giorni, al solo fine di assicurare le attività indifferibili, fra cui, ad esempio, quelle relative alla segreteria della Sezione giurisdizionale e alla corrispondenza, saranno presenti in ufficio, contemporaneamente, non più di due unità di personale dipendente, con apposite turnazioni e nel rispetto dell'ordinario orario di lavoro.

c) Il restante personale amministrativo e, nei rimanenti giorni della settimana, anche le due unità addette alle attività indifferibili di cui al punto b) saranno in *smart working* ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, 1° comma DL 17 marzo 2020, n. 18. Tale forma di lavoro agile rappresenta infatti, ai sensi dello stesso art. 87, 1° comma DL n. 18/2020, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

d) Le modalità del lavoro agile sono stabilite dal Nuovo Documento Unico del 30 marzo 2020, citato in premessa. Qualora non sia possibile ricorrere allo *smart working* si fa luogo alla utilizzazione di diversi strumenti organizzativi, ex art. 87 3° comma DL n. 18/2020. Solo dopo aver esperito tali ulteriori possibilità, si potrà motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, come misura residuale "finale", con provvedimento del Dirigente



CORTE DEI CONTI

SAUR, d'intesa con il Vertice istituzionale, facendone motivata richiesta al Segretariato Generale della Corte dei conti, secondo la procedura descritta nella Circolare del Segretario Generale n. 11 del 20 marzo 2020, citata in premessa.

e) Si raccomandano le seguenti regole generali di salvaguardia per il personale in servizio: evitare qualsiasi forma di aggregazione e assembramento negli uffici; distanziamento sociale di almeno un metro/un metro e mezzo con gli interlocutori; utilizzazione di guanti protettivi e di dispositivi di disinfezione delle mani; utilizzazione di mascherine qualora vi sia contatto con l'utenza; nelle stanze di lavoro, favorire spesso il ricambio d'aria e lavorare da soli o alternarsi nelle stanze, se plurioccupate.

4) Per lo svolgimento delle udienze pubbliche di responsabilità in videoconferenza, ammissibili da data successiva al 31 maggio 2020, si richiamano e si fanno proprie, allegandole alla presente Ordinanza, le disposizioni del Presidente della Corte dei conti, diramate con Decreto n. 138 in data 1° aprile 2020, che costituiscono le regole tecniche generali ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e per l'apposizione della firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

5) Norma finale. E' consentito, in ogni caso, l'accesso ai servizi della Sezione giurisdizionale regionale e l'adempimento di tutti gli atti o servizi, tramite mezzi di comunicazione telefonica, informatica o telematica. Per ogni comunicazione, richiesta di informazione o contatto si rammenta che l'indirizzo Pec della Sezione giurisdizionale regionale per l'UMBRIA, rispettivamente per i giudizi di responsabilità, per i giudizi pensionistici e per quelli di conto, è il seguente: a) umbria.giurisdizione.resp@cor-teconticert.it;

b) umbria.giurisdizione.pens@cor-teconticert.it;

c) umbria.giurisdizione.conti@cor-teconticert.it.



CORTE DEI CONTI

Si confida nel senso di responsabilità di tutti.

La presente disposizione avrà effetto immediato e sarà suscettibile di modifica e/o di integrazioni, a fronte di eventuali, diverse determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, del Presidente della Corte dei conti o del Consiglio di Presidenza, del Segretario Generale, della Prefettura, dell'Ente regionale o degli Enti locali preposti.

Si dispone la comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto, all'Assessore alla Sanità, al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Perugia e a tutte le forze dell'Ordine sul territorio umbro; si dispone altresì la comunicazione al Presidente della Corte dei conti e al Segretario Generale della stessa Corte.

Si dispone l'affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti area news Umbria.

(Emma Rosati)



CORTE DEI CONTI